

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 39/26
del 05.08.2026

**Bando per l'erogazione di contributi per l'internazionalizzazione
Anno 2026**

Pagine 15 (compresa la copertina)

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Anno 2026

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato, nell'ambito delle iniziative promosse a favore dello sviluppo economico delle imprese della propria circoscrizione territoriale e in attuazione del progetto "Internazionalizzazione" finanziato con la maggiorazione del diritto annuale autorizzata dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 17 marzo 2026 per il triennio 2026-2028, intende rafforzare la capacità delle MPMI di operare sui mercati internazionali, contribuendo alla copertura parziale delle spese sostenute per la realizzazione di progetti finalizzati all'individuazione di opportunità nei mercati esteri e alla diffusione di tecnologie digitali a supporto dell'export che rientrino negli ambiti di intervento di cui all'articolo 7 e abbiano le caratteristiche specificate all'articolo 8 del presente bando.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 495.450,00** (quattrocentonovantacinquemilaquattrocentocinquanta), interamente a carico della Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - b. chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - c. riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Il responsabile del procedimento definito ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è il dott. Simone Cesari, responsabile dell'Ufficio Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese singole aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;

¹ Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

- b) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Si precisa che non possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti iscritti solo al repertorio Economico Amministrativo (REA);
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
 - e) non essere in liquidazione volontaria, né essere sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) non aver commesso violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali nonché delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - h) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Pistoia-Prato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
 - i) non risultare destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - j) non avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda³.
 - k) aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - l) essere registrate e profilate sul portale del progetto di Unioncamere www.sostegnoexport.it.
2. Sono altresì ammissibili alle agevolazioni i Consorzi, le Società Consortili e Cooperative (non sono ammesse altre forme di aggregazione di imprese), aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato appartenenti a tutti i settori economici, ad esclusione di quello turistico, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere costituiti da MPMI come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 prevalentemente aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato: il numero di imprese consorziate con sede e/o unità locali al di fuori della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato non deve superare il del 25% del totale;

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ La preclusione non opera quando:

- il reato è stato depenalizzato
- è intervenuta la riabilitazione
- nel caso di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- b) essere costituiti da almeno otto imprese tra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate tra loro);
 - c) prevedere nello statuto il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili d'esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento;
 - d) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Si precisa che non possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti iscritti solo al repertorio Economico Amministrativo;
 - e) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - f) non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
 - g) non essere in liquidazione volontaria, né essere sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - i) non aver commesso violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali nonché delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - j) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Pistoia-Prato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - k) non risultare destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - l) non avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda⁴;
 - m) aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui al comma 1, lett. c), lett. d) e lett. l) e comma 2, lett. e) e lett. f) del presente articolo, potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi⁵ dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.
4. I requisiti di cui al presente articolo, ad esclusione dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e b), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo. Il disposto di cui al precedente comma 3, secondo periodo, si applica in ogni fase di gestione dell'incentivo.

⁴ Si veda nota 3.

⁵ Sono considerati lavorativi tutti i giorni di calendario esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Articolo 5 – Limiti alla presentazione delle domande

1. Può presentare domanda di contributo ed è destinataria del contributo stesso la singola impresa di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero il singolo Consorzio, Società Consortile o Cooperativa di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Ogni impresa, Consorzio, Società Consortile o Cooperativa può presentare una sola richiesta di contributo a valere sul presente Bando. **In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.**

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere soggetti beneficiari del bando in cui si presentano come fornitori.
2. Inoltre non possono essere fornitori di beni e/o di servizi imprese o soggetti che:
 - a) siano in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - b) siano amministratori o soci dell'impresa richiedente;
 - c) siano società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.
3. Per i servizi di consulenza specialistica erogati da società, studi e professionisti i giustificativi di spesa devono essere accompagnati da un sintetico curriculum aziendale/professionale del soggetto che presta il servizio.

Articolo 7 – Ambiti di attività

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal presente Bando i progetti operativi dovranno ricomprendere uno o più dei seguenti ambiti di attività:
 - a) servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri;
 - b) potenziamento degli strumenti promozionali e di *marketing* in lingua straniera;
 - c) ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri;
 - d) protezione del marchio dell'impresa all'estero;
 - e) assistenza specialistica legale, organizzativa, contrattuale o fiscale legata all'internazionalizzazione;
 - f) formazione manageriale o sviluppo delle competenze interne del personale per l'internazionalizzazione;
 - g) partecipazione a iniziative per il "*virtual-matchmaking*", *B2B* virtuali tra *buyer* internazionali e operatori nazionali;
 - h) avvio o sviluppo di *business on line*, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/*marketplace*/sistemi di *smart-payment* internazionali;
 - i) realizzazione di campagne di *marketing* digitale o di vetrine digitali in lingua straniera per favorire le attività di *e-commerce*;
 - j) partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia (per le manifestazioni fieristiche internazionali in Italia – certificate e non - si fa riferimento al Calendario predisposto a cura della Conferenza delle Regioni

- e delle Province Autonome);
- k) affitto di spazi commerciali o espositivi temporanei all'estero (*temporary shop, showroom*) di durata comunque non superiore a tre mesi.
2. Al momento della presentazione della domanda i progetti dovranno essere già terminati, salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 2.
3. Il **valore minimo dell'investimento ammesso** è di **euro 4.000,00** (quattromila) **per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1**, e di **euro 6.000,00** (seimila) **per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2**.
4. Il contributo viene concesso al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese allegando alla domanda le fatture quietanzate

Articolo 8 – Spese ammissibili per ambiti di attività

1. Con riferimento agli ambiti di attività di cui al precedente articolo 7 si considerano ammissibili le seguenti voci di spesa:
- a) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera a) (analisi di mercato) sono ammissibili spese di consulenza per:
- ricerche di mercato da parte di società, studi o professionisti qualificati (dei quali occorrerà allegare curriculum).
- b) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera b) (strumenti di promozione per l'estero) si considerano ammissibili le spese per:
- progettazione e realizzazione grafica catalogo in lingua straniera (cartaceo o digitale);
 - traduzioni inerenti il catalogo;
 - realizzazione immagini inerenti il catalogo;
 - stampa del catalogo;
 - acquisto di spazi promozionali o redazionali su riviste estere, sia cartacee che *on line*.
- c) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera c) (certificazioni) sono ammissibili le spese per:
- consulenza per l'ottenimento di certificazioni specifiche per l'estero.
- d) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera d) (protezione del marchio dell'impresa all'estero) si considerano ammissibili le spese per:
- consulenza per registrazione di marchi all'estero.
- e) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera e) (assistenza specialistica per l'estero), si considerano ammissibili le spese riguardanti:
- consulenze per lo studio e la redazione di contrattualistica internazionale, protezione del marchio, elaborazione di strategie legali in ambito di diritto societario internazionale;
 - consulenze doganali su specifici paesi o su strategie organizzative e gestionali;
 - consulenza su fiscalità internazionale.
- f) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera f) (formazione specifica per l'estero) sono ammissibili le spese riguardanti:
- percorsi formativi specificamente dedicati all'internazionalizzazione (manageriale e non) dei quali si dovrà produrre relativa documentazione comprovante l'effettiva partecipazione (frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo) ed il programma.
- g) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera g) (iniziative di "*virtual-matchmaking*", B2B virtuali) sono ammissibili le seguenti spese:
- eventi *on line* organizzati da soggetti qualificati.

- h) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettere h) e i) (*Marketing digitale*) sono ammissibili spese per:
- consulenze per progetti di *e-commerce* finalizzati alla vendita all'estero, inclusa la realizzazione del sito di *e-commerce* in una o più lingue straniere;
 - consulenze per posizionamento sui motori di ricerca all'estero;
 - consulenza per il posizionamento su piattaforme, specificamente per la vendita all'estero;
 - quote di adesione a piattaforme per la vendita *on line* all'estero, inclusi i canoni di abbonamento periodici ai servizi erogati dal soggetto gestore per l'anno 2026;
 - campagne promozionali *social* in lingua straniera.
- i) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera j) (partecipazione a fiere) sono ammissibili i documenti di spesa relativi a:
- affitto di spazi espositivi;
 - spese di spedizione dei materiali in fiera;
 - allestimento stand;
 - servizio di traduzione e hostess in fiera;
 - noleggio materiali per la fiera;
 - assicurazione.
- j) Per i progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera k) (affitto di spazi commerciali o espositivi temporanei all'estero) sono ammissibili i documenti di spesa relativi a:
- affitto degli spazi.
2. Con riferimento ai soli progetti rientranti nell'ambito di attività di cui all'articolo 7, lettera j) (partecipazione a fiere), si precisa quanto segue:
- a) la domanda di contributo potrà essere presentata anche prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, la quale dovrà comunque svolgersi nell'anno 2026. In questo caso è comunque necessario allegare alla domanda le fatture quietanzate relative alle spese di partecipazione;
 - b) in caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni svolte o in programma nel corso dell'anno 2026, sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1° gennaio 2026;
 - c) nel caso di domanda presentata prima dello svolgimento della manifestazione fieristica l'erogazione del contributo eventualmente concesso sarà disposta solo successivamente all'effettiva partecipazione alla manifestazione comprovata da idonea documentazione.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'articolo 7, comma 1, del presente Bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
5. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere:
- a) sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 salvo quanto precisato al comma 2
 - b) strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7;
 - c) pagate con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (esclusivamente bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, RI.BA., RID o SDD, carta di credito);
 - d) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, lett. a), la spesa si considera sostenuta a partire dal 1° gennaio 2026 qualora sia l'emissione delle fatture elettroniche (o degli altri documenti di spesa di

valore equivalente) sia l'effettuazione dei relativi pagamenti, anche a titolo di acconto, siano avvenuti a partire dalla predetta data.

7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- c) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non specifiche per l'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- e) spese di connessione;
- f) canoni, ad eccezione di quanto stabilito al comma 1, lett. h) e j);
- g) diritti, imposte e tasse, eccetto quanto espressamente previsto al precedente comma 4.

Articolo 9 – Natura ed entità dell'agevolazione

1. L'intervento camerale prevede il riconoscimento di un **contributo pari al 50% delle spese ammissibili** con un investimento minimo di euro 4.000,00 (quattromila) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e di euro 6.000,00 (seimila) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
3. I contributi avranno un **importo massimo di euro 6.000,00 (seimila) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e di euro 9.000,00 (novemila) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2**, al quale si aggiunge la premialità eventualmente riconosciuta ai sensi dei successivi commi da 4 a 6.
4. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituisce elemento premiante il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, da dimostrarsi mediante produzione di copia della certificazione stessa.
5. Alle imprese in possesso di almeno uno degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di **euro 250,00** (duecentocinquanta) concedibile nel rispetto del pertinente massimale *de minimis*.
6. In ogni caso l'attribuzione delle premialità di cui ai precedenti commi 4 e 5 non potrà comportare il superamento del 100% dei costi ammissibili tenuto conto del disposto dell'articolo 11. La maggiorazione è riconosciuta una sola volta e non è cumulabile, anche qualora l'impresa sia in possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 4.
7. I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d'acconto del 4% secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973⁶.

⁶ A decorrere dal 1° gennaio 2027 il riferimento deve intendersi all'art. 43, comma 2, del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

10 – Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2023/2831, pubblicato nella G.U.U.E. del 15.12.2023, serie L (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»).
2. In base a tale Regolamento l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi a una "impresa unica"⁷ non può superare l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila) nell'arco di tre anni.
3. Qualora la concessione di nuovi aiuti in "*de minimis*" ai sensi del presente bando comporti il superamento del predetto massimale il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nel massimale stesso, ferma restando la necessità di integrale realizzazione del progetto presentato.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al Regolamento di cui al comma 1. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito da tale Regolamento.

Articolo 11 - Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con aiuti di Stato e altri aiuti "*de minimis*" nei limiti previsti dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. Possono inoltre essere cumulate con agevolazioni fiscali o contributive che non costituiscono aiuto di Stato, nel limite del 100% dei costi effettivamente sostenuti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono in ogni caso cumulabili con altri aiuti concessi dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al bando deve essere generata tramite la procedura *on line* resa disponibile sul sito www.ptpo.camcom.it seguendo le istruzioni ivi indicate. Il file generato, in formato PDF/A, deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente mediante apposizione di firma digitale **con certificato valido al momento della presentazione dell'istanza**.
2. La domanda deve essere inviata **dalle ore 18:00 del 05/10/2026 alle ore 23:59 del 15/10/2026** esclusivamente quale allegato a un messaggio di posta elettronica certificata da trasmettersi all'indirizzo PEC della Camera di Commercio (cciaa@pec.ptpo.camcom.it), indicando quale oggetto

⁷ Ai sensi dei considerando 4 e 5 e dell'art. 2, comma 2, del Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2023/2831, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica. [Per la definizione di impresa si veda anche il considerando 4 del Regolamento]

del messaggio: **"BI2026 – DOMANDA CONTRIBUTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2026"**. Ogni messaggio non può contenere più di una domanda.

3. Le domande inviate con modalità difformi da quelle stabilite al precedente comma 2 saranno considerate inammissibili.
4. Le domande inviate anzitempo o successivamente al termine finale non saranno prese in considerazione.
5. Le domande prive della sottoscrizione digitale di cui al comma 1 e/o non riprodotte in formato PDF/A saranno considerate inammissibili.
6. Alla domanda relativa alla richiesta di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Allegati relativi alle spese:
 - fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui all'articolo 8 **(non sono ammesse copie di cortesia)** ovvero copia delle fatture in formato cartaceo in caso di fornitore che non sia stabilito nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica. Per le fatture elettroniche emesse ai sensi della normativa vigente, il beneficiario è tenuto a produrre il file originale in formato XML oppure una copia informatica leggibile della fattura elettronica in formato PDF, purché integralmente riproducibile del relativo contenuto e idonea a consentire l'identificazione univoca del documento fiscale. Resta ferma la facoltà della Camera di Commercio di richiedere, in sede di controllo, l'esibizione del file originale della fattura elettronica;
 - copia delle quietanze di pagamento (esclusivamente bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, RI.BA., RID o SDD, carta di credito; in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia dell'estratto conto da cui dovranno essere cancellati gli elementi non pertinenti con particolare riferimento a movimenti e nominativi non rilevanti ai fini della domanda di contributo).
 - b) Allegati specifici di progetto:
 - Nei casi di prestazioni di servizio di consulenza specialistica previsti dall'articolo 6, comma 3:
 - curriculum aziendale/professionale del soggetto che presta il servizio.
 - Nel caso di attività formativa:
 - programma del corso, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - Nel caso di partecipazione a fiera:
 - dichiarazione rilasciata dall'ente organizzatore, o altra documentazione ritenuta idonea, attestante o comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Qualora la domanda di contributo venga presentata prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, la dichiarazione e/o documentazione in esame potrà essere trasmessa in un momento successivo all'adozione del provvedimento di concessione ai sensi di quanto disciplinato al successivo articolo 13, comma 8, del presente Bando.
 - Nel caso di affitto di spazi commerciali o espositivi temporanei all'estero:
 - copia del contratto di locazione.
 - c) Copia della certificazione della parità di genere, qualora l'impresa ne sia in possesso, ai soli fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 9, commi da 4 a 6.
7. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
8. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, a eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Articolo 13 – Procedura e valutazione delle domande

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a, del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini della formazione della graduatoria faranno fede la data e l'orario indicati nel file "dati-cert.xml" generato e allegato in automatico in sede di invio dal soggetto gestore del servizio di posta elettronica certificata. **Si applica l'articolo 5, comma 2.**
2. La Camera di Commercio effettuerà l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate, seguendo l'ordine cronologico di invio, per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Al superamento di tale istruttoria l'Ufficio competente effettuerà la seguente valutazione di merito:
 - a) attinenza dell'intervento con gli ambiti previsti;
 - b) ammissibilità delle spese rispetto alle tipologie previste;
 - c) coerenza dell'eventuale intervento formativo e del progetto con le finalità del Bando.
4. È facoltà dell'Ufficio competente, in ogni fase di gestione dell'incentivo, richiedere all'impresa l'eventuale documentazione mancante e tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, compresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi⁸ dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
5. Saranno comunque considerate irricevibili e quindi non ammesse a contributo le domande totalmente prive della documentazione da allegare al modulo di domanda di cui all'articolo 12, comma 6.
6. Le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti del presente Bando e complete di tutti i documenti richiesti, saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del Dirigente competente entro 90 giorni dal loro invio o dalla loro regolarizzazione, fatte salve le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo. I termini potranno essere superati anche in caso di ritardo nel rilascio del DURC *on-line* per cause non imputabili alla Camera di Commercio.
7. In caso esaurimento dei fondi stanziati in presenza di più domande a parità di ordine di arrivo posizionate all'ultimo posto della graduatoria delle domande finanziabili, qualora le risorse residue disponibili siano insufficienti all'assegnazione del contributo nella misura massima richiesta, il contributo complessivo teoricamente spettante sarà assegnato in proporzione all'ammontare delle spese ammissibili. Non si darà luogo all'assegnazione nel caso in cui le risorse residue non siano in grado di garantire la concessione dell'importo minimo di euro 2.000,00 (duemila/00).
8. Con riferimento alle domande di contributo le cui spese rendicontate siano riconducibili alla casistica di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a) del presente Bando, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 14, i contributi saranno concessi a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, ma saranno erogati dopo l'invio da parte dell'impresa richiedente di apposita documentazione attestante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica. Nel caso di domande di contributo che presentino, oltre alle spese di cui trattasi, anche ulteriori spese riferite a progetti rientranti negli ambiti di attività di cui all'articolo 7, lettere da a) ad i) e lettera k) del presente Bando, i contributi concessi saranno erogati in un'unica soluzione solo a seguito della presentazione di apposita documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica. Il termine e le modalità di invio della documentazione in esame saranno comunicati all'impresa (o al Consorzio, Società Consortile o Cooperativa) beneficiaria tramite PEC. Nel caso in cui l'impresa richiedente non proceda all'invio di tale documentazione nel termine indicato, il contributo concesso sarà revocato con provvedimento dirigenziale.

⁸ Si veda la nota 5

9. Gli elenchi delle imprese beneficiarie del contributo verranno pubblicati sul sito internet camerale.
10. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso intervenute entro il 31.03.2027, o di rifinanziamento della misura. Si applica il disposto del comma 7, ultimo periodo.

Articolo 14 – Liquidazione del contributo

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Camera di Commercio comunicherà per PEC alle imprese beneficiarie l'avvenuta concessione del contributo e, contestualmente, trasmetterà il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto ai fini della regolarizzazione, ai sensi del comma 2, delle fatture e degli altri titoli di spesa prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'impresa assegnataria di contributo dovrà trasmettere per PEC alla Camera di commercio la documentazione comprovante la regolarizzazione delle fatture prodotte in sede di presentazione della domanda di contributo integrate con l'apposizione del CUP assegnato al progetto in assolvimento dell'obbligo previsto dell'art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 24.02.2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023 n. 41, come modificati dalla L. 30.12.2023, n. 213. La regolarizzazione in esame dovrà avvenire secondo le seguenti modalità⁹:
 - a) **Fatture elettroniche**
mediante utilizzo dell'apposito servizio web messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate¹⁰ e trasmissione, per ciascuna fattura, della certificazione dell'elenco dei CUP associati alla fattura stessa generato a mezzo del medesimo servizio web;
 - b) **Fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non siano tenuti all'emissione di fattura elettronica)**
mediante indicazione del codice CUP da parte dell'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un timbro e trasmissione di copia così integrata.
3. Con riferimento alle domande di contributo le cui spese rendicontate siano riconducibili alla casistica di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a) del presente Bando, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, le fatture integrate con l'apposizione CUP dovranno essere trasmesse unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 13, comma 8, entro il termine comunicato dalla Camera di Commercio per la trasmissione della documentazione stessa.
4. La liquidazione del contributo concesso è subordinata al ricevimento da parte della Camera di commercio della documentazione di cui ai commi 2 e 3. La mancata trasmissione nei termini prescritti della documentazione in esame comporta l'inammissibilità della relativa spesa e la conseguente revoca parziale o totale del contributo.
5. L'erogazione del contributo è subordinata altresì alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali, il cui accertamento verrà effettuato d'ufficio mediante richiesta del DURC on line. In caso di irregolarità, si darà luogo all'intervento

⁹ Le presenti istruzioni sono fornite ai sensi del paragrafo 3 della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025.

¹⁰ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 563301/2025.

sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 69/2013 convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98¹¹.

6. In fase di emissione dei mandati di pagamento saranno effettuate le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)¹².

Articolo 15 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 16 - Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a consentire e favorire le attività di controllo di cui al comma precedente e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese in sede di accesso alle agevolazioni o nelle fasi successive e, comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulle dichiarazioni presentate.

Articolo 17 – Revoca del contributo

1. Oltre al caso di cui al precedente articolo 14, comma 4, il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;

¹¹ Ai sensi della disposizione citata, in presenza di DURC irregolare è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche concedenti di attivare il cosiddetto intervento sostitutivo, cioè di sostituirsi al debitore principale trattenendo, dall'ammontare dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza accertata, e provvedendo a versare detto importo direttamente agli Istituti previdenziali e assicurativi creditori.

¹² Ai sensi del citato articolo le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il riferimento deve intendersi all'art. 144, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

- b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 16, per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 16;
 - d) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 (ad esclusione dei requisiti di cui al comma 1, lett. a, e al comma 2, lett. a e lett. b) prima della liquidazione del contributo. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 14, comma 5;
 - e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previste dal presente bando ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17 del D.lgs. 27 novembre 2005, n. 184.

Articolo 18 – Trasparenza

1. I dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet dell'Ente secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). I medesimi dati sono trasmessi al Registro Nazionale Aiuti anche a fini della loro pubblicazione.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali - Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (GDPR)

1. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente bando (istruttoria amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; erogazione del contributo; adempimento degli obblighi di trasparenza e altri obblighi stabiliti dalla vigente normativa) sulla base dei seguenti presupposti giuridici:

- Art. 6.1 lettera e) GDPR (assolvimento di compiti di interesse pubblico) – Legge 580/1993;
- Art. 6.1 lettera c) GDPR (obbligo legale per verifica antimafia e trasparenza);

nonché, a titolo esemplificativo:

- Art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
- D.Lgs. 33/2013 per pubblicazione sul sito camerale;

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

2. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

3. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

4. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione dell'ultima quota del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
5. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
6. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pistoia-Prato con sede legale in Via del Romito 71 Prato (Tel 0574/61261) e sede distaccata in Corso Silvano Fedi 36 Pistoia (Tel 0573/99141), mail: segreteria@ptpo.camcom.it, PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato la Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it.